

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

APPELLO CAUTELARE

EX ART.62 C.P.A.

Nell'interesse di **BARBATO Concetta** (C.F. BRBCCT84B65F839D) nata a Napoli (NA) il 25.02.1984 e residente in Casalnuovo di Napoli (NA) alla via Enrico Mattei n. 23, **CONTINILLO Lidia** (C.F. CNTLDI70T68B519U) nata a Campobasso (CB) il 28.12.1970 e residente in Roma (RM) alla via della Rimessola n. 48, **MINIERI Felice** (C.F. MNRFLC71S13I073H) nato a San Paolo Bel Sito (NA) il 13.11.1971 e residente in Nola (NA) alla Strada Statale 7 bis n. 224, **ARIANNA Maria Pia** (C.F. RNNMRP90R49F924L) nata a Nola (NA) il 09.10.1990 e residente in Saviano (NA) al Corso Garibaldi n. 65, **FESCINA Rosa** (C.F. FSCRSO91T67I073F) nata a San Paolo Bel Sito (NA) il 27.12.1991 e residente in Quindici (AV) alla via Casa Rega n. 10, **NAPOLITANO Antonella** (C.F. NPLNNL88H52A509P) nata ad Avellino (AV) il 12.06.88 e residente in Mariglianella (NA) alla via Cortagna n. 35/b, **NAPOLITANO Maria** (C.F. NPLMRA84C53A509D) nata ad Avellino (AV) il 13.03.1984 e residente in Marigliano (NA) alla via Masseria Cardinale n. 22; **COLELLO Carmine** (C.F. CLLCMN93L15H860Y) nato a San Gennaro Vesuviano (NA) il 15.07.1993 e residente in Taurano (AV) alla via Casa Lessa, n. 22; **OSTROUMOVA Kristina** (C.F. STRKST89M42Z154S) nata a Ulianovsk (Federazione Russa) il 02.08.1989 e residente in Torre del Greco (NA) alla via Santa Maria la Bruna n. 126; **COSTANTINO Roberta** (C.F. CSTRRT90C47H703D) nata a Salerno (SA) il 07.03.1990 ed ivi residente alla via Pietro del Pezzo n.54/C; **GRANATO Arturo** (C.F. GRNRTR85T12F912U) nato a Nocera Inferiore (SA) il 12.12.1985 ed ivi residente alla via Antonio De Curtis n. 7, **MAURO Andrea** (C.F.

MRANDR91H12H834A) nato a San Felice a Canello (CE) il 12.06.1991 e residente in Nola (NA) alla via rione Cosenza n. 16, **MAURO Anna Claudia** (C.F. MRANCL88C52H834P) nata a San Felice a Canello (CE) il 12.03.1988 e residente in Nola (NA) alla via Costantinopoli n. 53, **MUZIO Selenia** (C.F. MZUSLN90E49H860A) nata a San Gennaro Vesuviano (NA) il 09.05.1990 e residente in Palma Campania (NA) alla via Nuova Nola n. 274, **QUADRINI Asia** (C.F. QDRSAI02A67A509B) nata a Avellino (AV) il 27.01.2002 e residente in Mercogliano (AV) alla via Sparano Michele n. 7, **DE MAGISTRIS Annalisa** (C.F. DMGNLS66H64F111Y) nata a Melito di Napoli (NA) il 24.06.1966 ed ivi residente alla via Virgilio n. 5, **DE LUZIO Ludovico** (C.F. DLZLVC90M27B963B) nato a Caserta (CE) il 27.08.1990 ed ivi residente alla via degli Oleandri n. 2, **STANTE Francesca** (C.F. STNFNC91A58L049G) nata a Taranto (TA) il 18.01.1991 ed ivi residente alla via Ciro Giovinazzi n. 30, **LEO Antonio** (C.F. LEONTN91A24H703U) nato a Salerno (SA) il 24.01.1991 e residente in Siano (SA) alla via Campo n. 47, **ADAMO Ilaria** (C.F. DMALRI66E48F839S) nata a Napoli (NA) il 08.05.1966 ed ivi residente alla Piazzetta Cariatì n. 2, **DE MAGISTRIS Monica** (C.F. DMGMNC68P68F111V) nata a Melito di Napoli (NA) il 28.09.1968 ed ivi residente alla via Virgilio n. 2, **ALLOCCA Salvatore** (C.F. LLCSVT74M01I073Z) nato a San Paolo Bel Sito (NA) il 01.08.1974 e residente in Saviano (NA) alla via Cosimo Luigi Miccoli n. 29, **ALLOCCA Gianfranco** (C.F. LLCGFR78C17A509I) nato a Avellino (AV) il 17.03.1978 e residente in Saviano (NA) alla via Cosimo Luigi Miccoli n. 29, **D'ANIELLO Paola** (C.F. DNLPLA69A53F839Y) nata a Napoli (NA) il 13.01.1969 e residente in Salerno (SA) alla via Claudio Guerdile n. 22/R, **PACIFICO Giuseppe** (C.F. PCFGPP70M05B565T) nato a Camposano (NA) il 05.08.1970 ed ivi residente alla via delle Mimose n. 10, **SANTOSUOSSO Attilia** (C.F. SNTTTL82S64A783H) nata a Benevento (BN) il 24.11.1982 e residente in Montecalvo Irpino (AV) alla viale Vittorio Veneto n. 4,

LANZA Rossella (C.F. LNZRSL70E69F448O) nata a Montecalvo Irpino (AV) il 29.05.1970 ed ivi residente alla via Dante n. 101, **CERVINARO Laura** (C.F. CRVLA71A69A399E) nata ad Ariano Irpino (AV) il 29.01.1971 ed ivi residente alla via Rione San Pietro n. 41, **IORILLO Piergiovanni** (C.F. RLLPGV90D09A783Z) nato a Benevento (BN) il 09.04.1990 e residente in Montecalvo Irpino (AV) alla via Dante n. 57, **BASSO Maria Rosaria** (C.F. BSSMRS68T49F448L) nata a Montecalvo Irpino (AV) il 09.12.1968 ed ivi residente al Corso V. Emanuele n. 76, **CAPPUCCIO Michela** (C.F. CPPMHL83P66A509N) nata ad Avellino (AV) il 26.09.1983 e residente in Grottaminarda (AV) alla via Tratturo, **PAOLICELLI Ignazio** (C.F. PLCGNZ93D30A048Z) nato a Acquaviva delle Fonti (BA) il 30.04.1993 e residente in Matera (MT) alla via Metaponto, **CAPOLUPO Emanuela** (C.F. CPLMN97M67F052W) nata a Matera (MT) il 27.09.1997 ed ivi residente alla Contrada Giardinelle, **RAGUSO MANFREDI Angelamaria** (C.F. RGSNLM76R71E155L) nata a Gravina in Puglia (BA) il 31.10.1976 e residente in Matera (MT) alla Contrada santa Candida snc, **D'AGNESE Luisa** (C.F. DGNLSU92P68A489J) nata ad Atripalda (AV) il 28.09.1992 e residente in Montemarano (AV) alla Contrada San Giovanni e Paolo snc, **SEPE Carmine** (C.F. SPECMN70L14C697N) nato a Cimitile (NA) il 14.07.1970 e residente in Nola (NA) alla Piazza Marco Clodio Marcello n. 15, **FARETRA Roberta** (C.F. FRTRRT87L54A509K) nata a Avellino (AV) il 14.07.1987 e residente in Grottaminarda (AV) alla via Feudo Cortesano n. 8, **CHIAROLANZA Carmela** (C.F. CHRCML74C53H860S) nata a San Gennaro Vesuviano (NA) il 13.03.1974 e residente in San Paolo Bel Sito (NA) alla via Casa Visciano n. 52 tutti rapp.ti e difesi, giusta procura speciale in calce al presente atto, dall'Avv. Franco Rauseo (C.F. RSAFNC73B22I493K) insieme al quale elettivamente domiciliario all'indirizzo di PEC Registri di Giustizia: franco.rauseo@ordineavvocatiarianoirpino.org

L'Avv. Franco Rauseo chiede che eventuali comunicazioni relative alla presente procedura vengano inoltrate al seguente numero di fax 0825/441266 ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: franco.rauseo@ordineavvocatiarianoirpino.org

- **Appellanti** -

contro

MIUR (C.F. 80185250588) - Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca - in persona del Ministro quale legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma alla via dei Portoghesi n.12 – C.A.P. 00186 – PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

nonché

USR (C.F. 80039860632) - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - in persona del Direttore Generale quale legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma alla via dei Portoghesi n.12– C.A.P. 00186 – PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

nonché

USP - Ufficio XI ambito territoriale della provincia di Napoli - in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma alla via dei Portoghesi n.12– C.A.P. 00186 – PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

nonché

USP - Ufficio X ambito territoriale della provincia di Salerno - in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma alla via dei Portoghesi n.12 – C.A.P. 00186 – PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

nonché

USP - Ufficio XIV ambito territoriale della provincia di Caserta - in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso *ope*

legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma alla via dei Portoghesi n.12- C.A.P. 00186 - PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

nonché

USP - Ufficio ambito territoriale della di Avellino - in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma alla via dei Portoghesi n.12 - C.A.P. 00186 - PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

nonché

USR (C.F. 97248840585) - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - in persona del Direttore Generale quale legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma alla via dei Portoghesi n.12- C.A.P. 00186 - PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

nonché

USP - Ufficio VI ambito territoriale di Roma - in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma alla via dei Portoghesi n.12- C.A.P. 00186 - PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

nonché

USR (C.F. 90029530012) - Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - in persona del Direttore Generale quale legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma alla via dei Portoghesi n.12 - C.A.P. 00186 - PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

nonché

USP - Ufficio IV ambito territoriale di Alessandria - in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma alla via dei Portoghesi n.12- C.A.P. 00186 - PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

nonché

USR (C.F. 97254200153) - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - in persona del Direttore Generale quale legale

rapp.te p.t., rapp.to e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma alla via dei Portoghesi n.12- C.A.P. 00186 - PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

nonché

USP - Ufficio III ambito territoriale di Bergamo - in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma alla via dei Portoghesi n.12- C.A.P. 00186 - PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

nonché

USR (C.F. 80020790723) - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - in persona del Direttore Generale quale legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma alla via dei Portoghesi n.12- C.A.P. 00186 - PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

nonché

USP - Ufficio VII ambito territoriale di Taranto - in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma alla via dei Portoghesi n.12- C.A.P. 00186 - PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

nonché

USP - Ufficio III ambito territoriale di Bari - in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma alla via dei Portoghesi n.12 - C.A.P. 00186 - PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

nonché

USR (C.F. 80062970373) - Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna - in persona del Direttore Generale quale legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma alla via dei Portoghesi n.12 - C.A.P. 00186 - PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

nonché

USP - Ufficio V ambito territoriale di Bologna - in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso *ope legis* dall'Avvocatura

Generale dello Stato, con sede in Roma alla via dei Portoghesi n.12 - C.A.P. 00186 - PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

nonché

USP - Ufficio X ambito territoriale di Ravenna - in persona del legale rapp.tep.t., rapp.to e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma alla via dei Portoghesi n.12 - C.A.P. 00186 - PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

nonché

USR (C.F. 96013630767) - Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata - in persona del Direttore Generale quale legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma alla via dei Portoghesi n.12 - C.A.P. 00186 - PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

nonché

USP - Ufficio IV ambito territoriale di Matera - in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma alla via dei Portoghesi n.12 - C.A.P. 00186 - PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

- Appellati -

per l'annullamento e/o per l'integrale riforma

previa sospensione

dell'ordinanza cautelare del T.A.R. Lazio Roma, Sez. Quarta Bis, n. 04929/2022 (Reg. Prov. Cau.), emessa nel giudizio R.G. n. 8066/2022, all'esito dell'udienza in Camera di Consiglio del 27.07.2022, pubblicata il 29.07.2022 e non notificata, con la quale il TAR Lazio Roma ha rigettato la domanda di sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

In particolare, i ricorrenti domandavano, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia dei seguenti provvedimenti impugnati:

a) dell'ordinanza MIUR n.112 del 06 maggio 2022 pubblicata in Gazzetta ufficiale serie generale n.116 del 19-05-2022, recante:” *Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*” nella parte in cui all’art. 7, comma 4, lettera e) prescrive che “*qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto [...] Possono altresì essere inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l'abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio*”, così escludendo dalla procedura di inserimento con riserva nella I fascia delle GPS – e quindi anche dalle convocazioni per l'attribuzione delle supplenze per il prossimo biennio scolastico - i docenti che, come parte ricorrente, hanno conseguito la specializzazione sul sostegno all'estero e presenteranno l'istanza di riconoscimento entro il 20/07/2022 e coloro che hanno invece conseguito il titolo di abilitazione all'estero, in attesa di riconoscimento dello stesso, sebbene possano chiedere l’inserimento con riserva nella prima fascia GPS, non hanno diritto al conferimento degli incarichi di supplenza e all'art. 7, comma 7 che prescrive “*Non è valutata la domanda dell'aspirante privo di uno dei requisiti generali di ammissione*”, così determinando la reiezione delle istanze di partecipazione dei candidati ritenuti aprioristicamente privi dei requisiti di ammissione; **b)** della nota del MIUR n. 0018095.11-05 - 2022, nella parte in cui prescrive che “*Possono essere inseriti con riserva nella I fascia delle GPS coloro che conseguono*

l'abilitazione e/o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio 2022”;

c) di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale con quelli che precedono.

ABSTRACT

Con il ricorso di primo grado si rileva la questione giuridica afferente al mancato inserimento nella prima fascia delle GPS dei docenti che hanno conseguito all'estero il titolo di specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio 2022 e dei docenti che hanno ottenuto, sempre all'estero, il titolo di specializzazione sul sostegno entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, ai quali la previsione della riserva attesa dall'ordinanza ministeriale, non da titolo alla stipula dei contratti di supplenza.

L'assunto difensivo posto innanzi al Tar Lazio Roma, sezione quarta Bis, evidenzia:

- l'esclusione illegittima dei docenti dalla prima fascia GPS che hanno conseguito il titolo estero entro il 20.07.2022;
- l'errata applicazione della funzione della riserva in relazione ai docenti in attesa di riconoscimento del titolo di accesso;
- la discriminazione dei docenti con titolo estero rispetto ai docenti con abilitazione conseguita in Italia;
- le conseguenze economiche e sociali in danno ai ricorrenti, anche in termini di accesso al mondo del lavoro.

Tanto esposto in sintesi, si procede in analisi ad evidenziare quanto segue.

FATTO

1. Con il ricorso del 15.06.2022, iscritto al n. R.G. 8066/2022, gli appellanti chiedevano al TAR Lazio Roma, in via cautelare, di voler disporre la sospensione dei provvedimenti impugnati *ut supra* e nel merito, domandavano, di voler annullare gli atti

impugnati, nelle parti d'interesse e nei limiti dell'utilità ed accertare il diritto dei ricorrenti:

a) ad ottenere l'inserimento con riserva nella prima fascia delle GPS con il relativo riconoscimento degli incarichi di supplenze, in attesa dello scioglimento della riserva;

b) che conseguono l'abilitazione e/o la specializzazione sul sostegno all'estero entro il 20 luglio 2022 ad essere inseriti con riserva nella I fascia delle GPS;

c) al risarcimento dei danni patiti a seguito del mancato riconoscimento del diritto al conferimento degli incarichi di supplenze dalla prima fascia delle GPS, pregiudizi da liquidarsi in via equitativa nelle misure meglio precisate nel corpo del ricorso e, per l'effetto, per la corrispondente condanna del MIUR e delle altre amministrazioni intimate, in solido ovvero ognuno per quanta di ragione, a corrispondere ai ricorrenti le somme che codesto Tribunale vorrà liquidare per il predetto titolo.

e) Infine chiedevano la condanna dell'amministrazione resistente a disporre la partecipazione con riserva di parte ricorrente alla procedura di inserimento nella I fascia delle GPS di proprio interesse e, per l'effetto, a disporre l'individuazione della stessa in qualità di avente titolo alla stipula di contratto, con conseguente condanna di quest'ultima all'adozione di tutte le misure idonee e opportune al soddisfacimento della pretesa *de qua*.

2. Gli appellanti, nel proprio ricorso al TAR, esponevano in fatto quanto segue:

a) *Gli odierni ricorrenti sono docenti che hanno conseguito all'estero il titolo di specializzazione all'insegnamento sul sostegno oltre il termine previsto per la presentazione della domanda, ai quali l'ordinanza ministeriale n.112/2022 non riconosce l'inserimento con riserva nella prima fascia delle GPS a differenza dei docenti che possono essere inseriti con riserva nel caso di*

ottenimento del titolo di specializzazione sul sostegno acquisito in Italia entro il 20 luglio 2022.

b) *Sepe Carmine, Pacifico Giuseppe, Napolitano Antonella, Napolitano Maria, D'Avanzo Cristina, Allocca Salvatore e Allocca Gianfranco e Sena Salvatore invece, hanno ottenuto all'estero il titolo di specializzazione sul sostegno entro la data di scadenza della domanda di inserimento nelle graduatorie con relativa istanza di riconoscimento dello stesso, ai quali è previsto solo l'inserimento con riserva e non il diritto al conferimento degli incarichi di supplenze.*

c) *Le GPS – Graduatorie provinciali per le supplenze – vengono utilizzate, in subordine alle GAE, per l'attribuzione delle supplenze annuali.*

Infatti, l'ordinanza disciplina, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022 - 2023 e 2023 - 2024, l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali.

Nello specifico, le GPS relative ai posti comuni per la scuola dell'infanzia e primaria e per la scuola secondaria di primo e secondo grado sono suddivise in due fasce, al contrario le GPS attinenti ai posti di sostegno sono distinte per i relativi gradi di istruzione della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria I° e II°.

d) *L'ordinanza ministeriale all'art.7, comma 4 lettera e) ha previsto che i candidati inseriti con riserva, che hanno conseguito il relativo titolo di abilitazione all'estero, non sono idonei per le supplenze fino allo scioglimento della riserva, altresì la disposizione normativa ha escluso dalla procedura di inserimento con riserva nella I fascia delle GPS i docenti che, come parte ricorrente, hanno già conseguito la specializzazione sul sostegno all'estero entro il 20.07.2022.*

Inoltre, l'art. 7, comma 7 prescrive che “Non è valutata la domanda dell'aspirante privo di uno dei requisiti generali di ammissione”, così determinando la reiezione delle istanze di partecipazione dei candidati ritenuti aprioristicamente privi dei requisiti di ammissione.”

3. Il ricorso avverso i provvedimenti impugnati veniva affidato al seguente motivo di diritto:

“Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. – Violazione della direttiva 2005/36/ce e del d.lgs. n. 206/2007 – Violazione dell’art. 45 del TFUE – Falsa ed erronea applicazione dell’O.M. n. 112 del 06.05.2022 – Eccesso di potere sotto il profilo della falsità dei presupposti – illogicità – irragionevolezza – sviamento del potere.”

4. Con atto di costituzione del 18.07.2022 e memoria difensiva del 22.07.2022 si costituiva in giudizio il MIUR a ministero dell’Avvocatura Generale dello Stato di Roma, contestando il ricorso promosso.

5. Con ordinanza n. 04929/2022, il TAR Lazio Roma, Sez. Quarta Bis, rigettava la domanda cautelare per difetto del presupposto del *periculum in mora* con la seguente motivazione:” *il pregiudizio dedotto ... non possiede i requisiti dell’attualità e della concretezza, in quanto le graduatorie per l’anno scolastico interessato non risultano ancora compilate, con riveniente inconfigurabilità, allo stato di un effettivo periculum in mora. Escluso che l’ordinanza ministeriale all’esame, ex se riguardata – ed in difetto, quindi, della formazione delle graduatorie, rispetto alle quali la medesima pur rileva carattere di propedeutica rilevanza e di presupposta attitudine conformativa – dimostri potenzialità pregiudizievole avente carattere di attualità, immediatezza e concretezza, si da rivelarsi l’affermato pregiudizio da essa riveniente connotato da gravità ed irreparabilità.*

Per l'effetto, ritenuto che la proposta istanza cautelare – in quanto, allo stato, non assista dal prescritto periculum in mora – non sia suscettibile di accoglimento.”

Gli appellanti, ritenendo che la decisione del TAR Lazio Roma - Sez. Quarta Bis - sia ingiusta ed errata per i profili che di seguito si illustrano, ricorrono a codesto Ecc.mo Consiglio di Stato chiedendo l'annullamento o la riforma dell'ordinanza impugnata, con conseguente accoglimento dell'istanza cautelare avanzata dai ricorrenti, per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. ERRONEITA' DELL'ORDINANZA DEL TAR LAZIO ROMA, SEZ. QUARTA BIS, N. 04929/2022 NELLA PARTE IN CUI NON RAVVISA IL PRESUPPOSTO DEL PERICULUM IN MORA E RITIENE NON TUTELABILI IN VIA CAUTELARE GLI INTERESSI DEI RICORRENTI.

Con il primo motivo di impugnazione si censura doverosamente l'ordinanza cautelare n.04929/2022 del TAR Lazio Roma, sezione Quarta Bis, nella parte in cui afferma che *“il pregiudizio dedotto non possiede i requisiti dell'attualità e della concretezza, in quanto le graduatorie per l'anno scolastico interessato non risultano ancora compilate, con riveniente inconfigurabilità, allo stato di un effettivo periculum in mora.”*

A parere del giudice di prime cure, la ritenuta infondatezza del danno in capo ai ricorrenti, si fonda sul seguente presupposto di fatto: *“escluso che l'ordinanza ministeriale all'esame, ex se riguardata – ed in difetto, quindi, della formazione delle graduatorie, rispetto alle quali la medesima pur rivela carattere di propedeutica rilevanza e di presupposta attitudine conformativa – dimostri potenzialità pregiudizievole avente carattere di attualità, immediatezza e concretezza, si da rivelarsi l'affermato pregiudizio da essa riveniente connotato da gravità ed irreparabilità.”*

Perciò il TAR esclude a monte la configurazione del grave ed irreparabile pregiudizio per gli odierni docenti, data la mancata compilazione delle GPS.

Tale censura è illegittima ed errata e non può realisticamente sostenersi.

E valga il vero!!

Nel caso in esame, non si può non prendere atto del danno immediato e concreto che verrà creato ai docenti, laddove non venisse riconosciuto in via cautelativa **a)** il diritto dei ricorrenti ad ottenere l'inserimento con riserva nella prima fascia delle GPS con il relativo riconoscimento degli incarichi di supplenza, in attesa di scioglimento della riserva di riconoscimento del titolo, **b)** il diritto dei ricorrenti che conseguono la specializzazione sul sostegno all'estero entro il 20 luglio 2022 ad essere inseriti con riserva nella prima fascia delle GPS.

In ordine a tale aspetto, il Tribunale non ha considerato che la domanda principale del ricorso ha ad oggetto una pronuncia dichiarativa in relazione ai requisiti generali dei ricorrenti per poter accedere nella prima fascia delle GPS, e quindi si prescinde dall'inserimento in graduatoria, **che rappresenta l'immediata conseguenza, il che evidenzia la sussistenza dell'attualità e la concretezza del *periculum in mora*, svincolato dalla correlazione della formazione delle graduatorie. (cfr. TAR Lazio Roma, sentenza n. 10174 del 18.07.2022; Consiglio di Stato, ordinanza n.254/2021)**

Infatti nel caso in esame le graduatorie non avrebbero “*carattere di propedeutica rilevanza e di presupposta attitudine conformativa*” in quanto il TAR non avrebbe valutato, neanche i principi comunitari espressi nella direttiva europea n. 36/2005, **con particolare riferimento al principio dell'accesso parziale**, disciplinato dal combinato disposto dell'art. 1 bis del D.lgs.n 206/2007 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE.

Infatti, è di tutta evidenza come l'accesso parziale costituisca indubbiamente un obbligo in capo al MIUR di salvaguardare, anche nell'ordinamento scolastico, il diritto alla libertà di circolazione previsto dall'art. 45 del TFUE. **(cfr. sentenza Morgenbesser del 13 novembre 2003 C-313/2001)**

In aggiunta, si tenga presente che la circolare MIUR n. 28597 del 29.07.2022, relativa alle istruzioni ed indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA, richiama le procedure di cui all'articolo 5 ter del D.L. n. 228/2021 e all'art. 59, commi 4 a 9 bis, del D.L. 73/2021 riguardante le assunzioni su posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2022/2023, limitatamente ai soggetti iscritti nella prima fascia delle GPS per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.

Da ciò si evince, con adamantina chiarezza, il vantaggio che il soggetto inserito in prima fascia ha rispetto agli aspiranti docenti inseriti in seconda fascia, posto che è ormai noto come l'ammissione in prima fascia riconosca il diritto alle supplenze.

A questo punto è impossibile non identificare il pericolo qualificato da ritardo, imminente ed irreparabile in capo ai ricorrenti, negato per le vicende significate.

In sintesi, il *periculum in mora* si sostanzia nella concreta possibilità per gli appellanti, allorché venga riconosciuto nelle more del giudizio di merito il diritto ad ottenere l'inserimento nella prima fascia delle GPS, di poter notificare immediatamente il provvedimento cautelare alle amministrazioni competenti ai fini dell'inserzione nelle superiori graduatorie.

Ma vi è di più!!

Il danno è ulteriormente aggravato ed attuale proprio in virtù della piena vigenza dell'art. 59 del D.L. n.73/2021 (prorogato anche per l'anno scolastico 2022/2023) che introduce la

possibilità di assumere, a tempo indeterminato, anche da GPS ma solo dalla prima fascia.

Tale condizione consentirebbe l'accesso alla tutela cautelare al fine di impedire la perdita di un contratto di lavoro ed il verificarsi di un pregiudizio alla professionalità dei ricorrenti non altrimenti risarcibile, essendogli pregiudicata la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa. (cfr. Trib. Messina, sez. lav., ordinanze, n. 25277/2019, n. 4017/2019, n. 4276/2019, n. 2074/2021)

In altri termini, il provvedimento cautelare, mirerebbe ad evitare che i ricorrenti titolari di un diritto permangano in uno stato di insoddisfazione, in quanto è la stessa permanenza in tale stato, che produce un danno successivamente non riparabile.

Precisamente, il tempo normale di definizione del giudizio di merito, di gran lunga superiore all'anno, precluderebbe agli odierni docenti notevoli *chance* di poter essere individuati come destinatari di contratti di supplenze, con elevatissime probabilità di inserirsi nel mondo del lavoro e far fronte alle proprie esigenze di vita economica e sociale.

Per questo il Giudice di primo grado avrebbe apoditticamente negato un giudizio prognostico sulla spettanza del bene alla vita in capo ai ricorrenti.

Ancora, giova precisare che il MIUR con avviso n.28526 del 1.08.2022 ha comunicato che il personale docente deve presentare le domande di nomina delle supplenze a partire dal 2 agosto al 16 agosto.

Pertanto gli odierni docenti in assenza del riconoscimento del suddetto diritto in via cautelare, sarebbero costretti a partecipare alla predetta procedura in una posizione diversa da quella di diritto, con la conseguente mancata possibilità di ricevere il conferimento dell'incarico di supplenza per l'anno scolastico 2022/2023, posto che le nomine di supplenza competono *in primis* ai docenti inseriti in prima fascia GPS e le

operazioni per le immissioni in ruolo dei docenti specializzati sul sostegno spettano ai docenti inseriti nella prima fascia GPS.

Inoltre, il succitato avviso MIUR prevede che *“la mancata presentazione dell’istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura”* quindi ove ai docenti non fosse consentito di presentare la domanda entro il termine perentorio del 16 agosto 2022, gli stessi non conseguirebbero nessun incarico e quindi resterebbero privi di stipendio che costituisce per loro l’unica fonte di reddito e dunque di sostentamento.

Appare evidente l’esigenza dell’emanazione di una misura cautelare che consenta ai ricorrenti di presentare la propria domanda di incarico quale insegnante di sostegno dalla prima fascia delle GPS in tempo utile.

In più è d’uopo evidenziare che la procedura in atto comporta l’esaurimento dei posti vacanti e disponibili individuati nelle relative scuole di ogni grado e ordine per l’anno scolastico 2022/2023 con gravissimo ed irreparabile danno per i ricorrenti che si vedranno privati illegittimamente della valida aspirazione a vedere finalmente stabilizzata la propria posizione lavorativa.

Per di più sono quasi giunte al termine le pubblicazioni delle GPS per l’anno scolastico 2022/2023 da parte dei diversi uffici scolastici provinciali, tracciando maggiormente il pregiudizio in capo ai ricorrenti che si vedranno esclusi dal collocamento in prima fascia con il rischio concreto di vedersi riconosciuto il predetto diritto solo al termine del giudizio di merito, quando ormai l’anno scolastico risulterebbe definitivamente terminato.

Con ciò si vuole ulteriormente evidenziare la necessità e urgenza di inserire gli stessi nella prima fascia delle graduatorie al fine di evitare il danno imminente ed attuale per gli odierni docenti.

Appare evidente quindi l’errore in cui è incorso il giudice di primo grado nella parte in cui rivela la sussistenza del *periculum in mora* correlato esclusivamente alla formazione delle graduatorie.

Allo stato, invece, emerge l'assoluta gravità ed urgenza che non consente ai ricorrenti di attendere la trattazione nel merito del giudizio *de quo*.

II. ERRONEITA' DELL'ORDINANZA DEL TAR LAZIO ROMA N. 04929/2022 NELLA PARTE IN CUI NON RAVVISA IL PRESUPPOSTO DEL FUMUS BONI IURIS E RITIENE NON TUTELABILI IN VIA CAUTELARE GLI INTERESSI DEI RICORRENTI.

Sul punto il giudice di prime cure non ha sollevato censure specifiche inerenti all'assenza del presupposto del *fumus boni iuris*, ma si è limitato ad affermare che “*Preso atto che la sezione IV – bis di questo Tribunale, chiamata ad esprimersi in sede cautelare sulla previsione anzidetta – e, segnatamente, sulla previsione riguardante l'esclusa titolarità, in capo ai soggetti che, avendo conseguito specializzazione di sostegno all'estero, abbiano conseguito l'inserimento con riserva nelle graduatorie di che trattasi, alla stipula del contratto, fino allo scioglimento della riserva stessa – abbia ripetutamente affermato (...)*” per motivare l'inconfigurabilità del *periculum in mora*.

Pertanto per mero scrupolo difensivo si rende necessario determinare sommariamente il presupposto del *fumus boni iuris* alla luce delle censure già avanzate con il ricorso di primo grado. Esattamente, l'art. 7, comma 4, lett. e) dell'O.M. n. 112 del 06.05.2022 disciplina, i criteri generali per l'inserimento nelle prima fascia delle GPS e la funzione della riserva.

Infatti, secondo la previsione normativa richiamata “*Possono altresì essere inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l'abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio (...) Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero (...) ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di*

inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo.”

Inoltre, stabilisce che “l’inserimento con riserva non dà titolo alla stipula di contratto; in attesa dello scioglimento della riserva, l’aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure.”

1. Dalla lettura di tale articolato si evince che agli appellanti, docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero oltre il termine di presentazione della domanda ma entro il 20 luglio 2022, non è riconosciuto l’inserimento con riserva nella prima fascia delle GPS a differenza di quelli che hanno conseguito il titolo di specializzazione in Italia entro il 20 luglio 2022.

Appare evidente che il pregiudizio subito e subendo degli odierni docenti è posto in essere dal MIUR relativamente al titolo di specializzazione conseguito.

L'illegittimità risiede non tanto nella sostanziale violazione di un principio di uguaglianza di risultato, quanto piuttosto nella violazione del principio dell'eguale trattamento di parità di condizioni iniziali alla partecipazione della procedura selettiva.

Sul punto è d'uopo ricordare che il principio di non discriminazione nell'ambito delle pubbliche amministrazioni opera a tutela del lavoratore anche in relazione alle specificità delle situazioni concrete. (cfr. **Cass. S.U. n. 10454 del 2008; Cass. nn. 472, 479, 1037 del 2014; Cass. nn. 10105, 26140 del 2013; Cass. n. 4971 del 2012**)

Per cui tale distorsione in fase di inserimento nelle GPS, non trova avallo normativo, posto che i termini di partecipazione alla procedura devono essere uguali per tutti i partecipanti e non differire in base al luogo di conferimento del titolo.

In questo modo, il MIUR, con la prefata ordinanza, ha favorito l'ingresso nel mondo scolastico di una specifica categoria docenti a discapito di un'altra, creando in tal guisa una corsia preferenziale ingiustificata, non tenendo conto che tutti i docenti usufruiscono degli stessi diritti durante la procedura selettiva.

Ne consegue la violazione del diritto di accesso alla professione docente tutelato dalla direttiva n. 36/2005 e dal D.lgs. n. 206/2007 attuativo, corollario del diritto alla libertà di circolazione previsto dall'art. 45 del TFUE, posto che la succitata direttiva riconosce in modo chiaro e incondizionato l'obbligo incombente sugli Stati membri in materia di reciproco riconoscimento dei titoli di studio acquisiti nei paesi dell'UE.

In tal senso per acclarata giurisprudenza “ *(..) le norme della direttiva n. 2005/36/CE devono essere interpretate nel senso che impongono ad uno Stato membro di riconoscere automaticamente i titoli di formazione previsti da tale direttiva e rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, ciò tuttavia purché la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non risultino inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno.*” (**cf. Consiglio di Stato, sentenza n. 5415/2021**)

Ancora “ *(..) uno stato membro, a cui si rivolge un cittadino di altro paese che intende svolgere una professione regolamentata, deve disporre una valutazione del titolo “in bonam partem”, cioè finalizzata in via di principio alla “salvezza degli effetti della qualifica conseguita in un altro paese”, anche quando essa non soddisfi pienamente, ma solo parzialmente, i requisiti fissati in quella legislazione: ciò al fine di garantire il diritto alla libertà di circolazione previsto dall'art.45 del trattato fondativo dell'Unione Europea.*” (**cf. Sentenza “Morgenbesser” n. C-313/2001 del 13.11.2003**)

In particolare questa difesa fa presente che i ricorrenti non solo hanno conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno

all'estero prima del termine di scadenza del 20.07.2022, ma hanno anche presentato la relativa domanda di riconoscimento del medesimo titolo rispettando la suddetta data. (doc.1 fascicolo Tar Lazio Roma, sez. quarta bis)

Perciò, allo stato attuale gli istanti dispongono sia del titolo di specializzazione conseguito all'estero che della relativa domanda di riconoscimento, presupposti necessari per l'inserimento nella graduatoria con riserva, gli stessi criteri generali considerati dall'O.M. n. 112/2022 per l'ingresso nella prima fascia delle GPS in relazione ai docenti con titolo di specializzazione conseguito all'estero entro la data di presentazione della domanda al 31.05.2022.

Pertanto il termine ultimo di ingresso nelle GPS con riserva al 20.07.2022, inteso come eccezione alla regola generale prevista nell'ordinanza per la presentazione della domanda, non può essere considerato un motivo di esclusione per gli odierni ricorrenti con titolo estero, in quanto ciò rappresenterebbe un chiaro elemento di discriminazione nei confronti degli stessi, rispetto ai docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione in Italia entro il 20.07.2022.

2. Inoltre, è d'uopo precisare che i docenti Sepe Carmine, Pacifico Giuseppe, Napolitano Antonella, Napolitano Maria, D'Avanzo Cristina, Allocca Salvatore e Allocca Gianfranco e Sena Salvatore a differenza degli altri ricorrenti hanno ottenuto all'estero il titolo di specializzazione sul sostegno entro la data di scadenza della domanda di inserimento nelle graduatorie (31.05.2022) con istanza di riconoscimento dello stesso, pertanto sono in possesso dei requisiti generali per l'inserimento immediato in prima fascia delle GPS in modo conforme all'art. 7, comma 4, lett. e).

3. Infine va chiarito che l'ammissione con riserva in prima fascia delle GPS riconosce per l'effetto il diritto al conferimento degli incarichi di supplenza.

Infatti, sul punto autorevole giurisprudenza, ha stabilito che *il diritto dei docenti inseriti con riserva è assolutamente identico rispetto a coloro inseriti a pieno titolo, l'unica differenza risiede nell'apposizione obbligatoria di una clausola risolutiva che verrà apposta in favore di coloro inseriti con riserva, che determinerà la risoluzione del contratto in caso di mancato riconoscimento del titolo estero.*" (**cf. T.A.R. Lazio, sentenza n. 9132/2021**)

Ancora occorre precisare che *"(..) l'ammissione con riserva è da considerare come provvedimento ampliativo a carattere provvisorio, che non comporta una deminutio della facoltà ... in sostanza, l'ammissione con riserva incide solo sulla stabilità degli effetti potendo questi essere caducati, ma garantisce la piena tutela della situazione controversa.*" (**TAR Lazio, sez. III bis, sentenza n. 03137 del 11.03.2020**)

A fondamento del prefato approdo va rimarcato al riguardo *"che la ratio insita nell'istituto dell'ammissione ad una procedura concorsuale con riserva risieda sia nella definizione nel merito di un giudizio, che nel perfezionamento di un procedimento amministrativo in senso favorevole al destinatario come nel caso della ricorrente dell'ordinamento, di salvaguardare la posizione soggettiva del concorrente ammesso con riserva, la quale deve per ragioni di intima coerenza logica e ordinamentale, essere preservata e deve esplicitare effetti in tutte le fasi procedurali amministrative previste in vista dell'approdo provvedimento conclusivo, nella specie rappresentato dall'ammissione in ruolo, poiché, altrimenti, la stessa ammissione con riserva risulterebbe tamquam non esset"* (**T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, sentenza n. 2972 del 04.05.2021**)

In tal senso per acclarata giurisprudenza *"(..) i titoli acquisiti in Romania e Spagna, in attesa di riconoscimento dall'Autorità*

italiana, non solo consentono l'iscrizione in prima fascia con riserva ma impongono al Ministero di stipulare contratti a tempo determinato e indeterminato, indipendentemente dalla riserva.”

(Tribunale di Reggio Calabria, sez. Lav., sentenza n. 558 del 17.03.2022)

Inoltre, recentemente il TAR Lazio sezione IV bis ha chiarito che “*l’ordinanza n.112/2022 nella parte in cui dispone che l’inserimento con riserva non dà titolo all’individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto reca nelle more della decisione di merito, un pregiudizio grave e irreparabile alle aspettative dei ricorrenti (...)*” (cfr. ord. n. 4021 del 23.06.2022)

In ragione delle osservazioni che precedono, non paiono sussistere dubbi sulla sussistenza del *periculum in mora* e del *fumus boni iuris*.

Pertanto, l’ordinanza impugnata è ingiusta e lesiva degli interessi degli appellanti, che non possono condividere le insufficienti argomentazioni poste a fondamento della decisione di rigetto.

DOMANDA INCIDENTALI DI SOSPENSIONE

Il *fumus boni iuris* si evince dalla parte motivata dell’appello cautelare. Invece, quanto al *periculum in mora*, il danno grave che consegue all’esecuzione degli atti impugnati, in uno con gli atti da esso presupposti e ad esso consequenziali, ne impone la sospensione dell’efficacia. In particolare, l’accoglimento dell’invocata tutela interinale consentirebbe a tutti gli appellanti, di poter essere individuati come destinatari di contratti di supplenze dalle operazioni di conferimento degli incarichi annuali 2022/2023, con elevatissime probabilità di inserirsi nel mondo del lavoro, negato di fatto, per le vicende significate.

Sull’urgenza del provvedere.

L’urgenza del riconoscimento del diritto degli appellanti è di solare evidenza, basti pensare che sono in corso le pubblicazioni,

da parte degli Uffici scolastici provinciali, delle graduatorie GPS 2022 per il personale docente.

E' evidente, quindi, che negare agli odierni appellanti sia il diritto al riconoscimento dell'inserimento con riserva in graduatoria e sia il mancato riconoscimento del diritto al conferimento degli incarichi di supplenza, comporterebbe, per loro, un gravissimo e irreparabile danno, posto che in questo senso è preclusa la possibilità di ottenere l'assegnazione dell'incarico di lavoro attraverso il reclutamento dalla prima fascia delle GPS.

Di fatti, il protrarsi della situazione prospettata per il tempo necessario alla tutela in via ordinaria del diritto degli odierni appellanti non può trovare alcuna riparazione per equivalente, cosicché, ogni forma di tutela fatta valere per le vie ordinarie risulterebbe intempestiva e, di fatto, pregiudicherebbe in modo irreparabile il diritto dei medesimi a vedersi riconosciuto l'inserimento nelle prima fascia delle GPS con un'elevata probabilità di ricevere un contratto di lavoro per l'anno 2022/2023 ed avere poi conseguentemente la possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro.

Peraltro, considerato che la nota n. 28597 del 29 luglio 2022 ut supra, stabilisce che le domande per la nomina da GPS I fascia sostegno potranno essere presentate tra il 2 agosto ed il 16 agosto 2022, non può non ravvisarsi l'imminenza e l'attualità del pregiudizio.

L'annullamento della appellata ordinanza, riaprendo la strada alla cautela richiesta in primo grado, consentirebbe, a tutti gli appellanti, di essere ammessi con riserva nelle GPS 2022 senza alcuna discriminazione rispetto agli altri aspiranti docenti, in modo da non pregiudicare irreparabilmente la loro possibilità di poter ottenere l'incarico di servizio, in attesa della decisione nel merito. E' chiaro che il pregiudizio grave incombe con vicina ed alta probabilità.

Nessun dubbio residua, quindi, circa la sussistenza del “*periculum in mora*” che è insito nella situazione descritta, la quale reclama una pronuncia il più possibile celere, quale solo la procedura instaurata può garantire.

P.Q.M.

si conclude per l'accoglimento dell'appello cautelare e, per l'effetto, annullare o riformare l'ordinanza del TAR Lazio Roma e, in accoglimento della domanda cautelare, sospendere i provvedimenti impugnati o, in subordine, rinviare al TAR Lazio Roma per la sollecita fissazione di un'udienza di merito a breve, ai sensi dell'art. 55, comma 10, C.P.A.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari in favore del procuratore antistatario.

- Ai fini istruttori si chiede che l'Ecc.mo CDS adito voglia acquisire il fascicolo del primo grado presso il TAR Lazio Roma, Sez. Quarta Bis con tutti i documenti in esso contenuti.

- Ai sensi del DPR 115/2002 e ss. mm. si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato.

Si dichiara altresì che trattasi di appello cautelare, pertanto, esente da contributo unificato.

- Si chiede che la segreteria dell'ECC.MO Consiglio di Stato adito Voglia trasmettere l'eventuale decisione positiva con la possibile Urgenza alla Segreteria della Sezione quarta bis del T.A.R. Lazio Roma, affinché venga fissata l'udienza di merito del ricorso R.G.N.8066/2022.

- Il difensore chiede di essere sentito in camera di consiglio che verrà fissata per la discussione dell'appello cautelare.

Benevento - Roma li 02.08.2022

Avv. Franco Rauseo

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 41, COMMA 4, C.P.A.

Poiché ad oggi sono in corso le pubblicazioni delle relative graduatorie GPS, qualora Codesto Onorevole Collegio lo ritenga necessario, l'atto introduttivo dovrebbe essere notificato anche a tutti i potenziali controinteressati.

A tal fine, il numero dei soggetti potenzialmente interessati agli atti del giudizio rende di fatto impossibile l'esecuzione delle numerose notificazioni individuali nei modi ordinari, tenuto conto anche della difficoltà a reperire residenze ovvero domicili certi dei contro interessati, con conseguente incertezza del buon esito della notifica.

Perciò, la notifica del presente appello nei modi ordinari è impraticabile, non essendo possibile individuare il novero effettivo dei contro interessati.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto difensore propone in questa sede formale istanza, affinché l'Ecc.mo Presidente Voglia autorizzare la notifica del presente appello per pubblici proclami, **ex art. 41, comma 4, CPA, tramite pubblicazione sul sito istituzionale del MIUR e/o delle amministrazioni territorialmente competenti.**

Benevento - Roma li 02.08.2022

Avv. Franco Rauseo